


C O P I A



COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO
PROVINCIA DI VERONA

N. 42 Reg. Dellib.

Spedita il - Prot. N. 5018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Esame ed approvazione regolamento di accertamento con adesione dei tributi comunali";

CATEGORIA	CLASSE

L'anno 1998 addì Trenta del mese di Novembre
alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in
sessione (1) ordinaria in seduta (3) pubblica di (2) prima
convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

	Presenti	Assenti
1 - ZANETTI ANGELO RICCARDO	SI	
2 - SELLA GIO BATTIA	SI	
3 - MENINI GIANFRANCO	SI	
4 - DAL FORNO DIEGO	SI	
5 - SARTORI GIUSEPPE GIORGIO	SI	
6 - ERBICE GIANFRANCO	SI	
7 - VENTURINI MARTA	SI	
8 - ROSSETTI OTTAVIO	SI	

	Presenti	Assenti
9 - CALOI DONATO	SI	
10 - SOLFA SERGIO	SI	
11 - TURATI ANGELINA	SI	
12 - RUDI GIANLUIGI	SI	
13 - MARCHIORI DANIELE		SI

Partecipa alla riunione il segretario comunale SARTORI Dr. ADA

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig ZANETTI ANGELO RICCARDO

assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

Il consigliere Sartori dà lettura della proposta di Regolamento avente per oggetto l'introduzione del nuovo istituto dell'accertamento con adesione per i tributi comunali; un utile strumento per gli uffici comunali diretto a favorire una definizione concordata in una fase precontenziosa, che consente all'Amministrazione una più rapida e semplice definizione delle controversie tributarie;

Tutto ciò premesso;

Dopo una breve discussione, viene posto in votazione il presente punto dell'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riguardante:
" Esame ed approvazione regolamento di accertamento con adesione dei tributi comunali";

Acquisiti nel merito i pareri espressi dai rispettivi uffici in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 come modificato ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 127 del 15.5.97;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DELIBERA

1) di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo facendola propria ad ogni effetto di legge.

Il Presidente pone la votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione in oggetto:


Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si hanno i seguenti risultati:

- Consiglieri presenti: 12
- Consiglieri votanti: 12
- Voti favorevoli: 12
- Voti contrari: 00
- Consiglieri astenuti: 00

Proclamato l'esito della votazione il Presidente dichiara approvato il provvedimento in esame

O
O
E
A
E
E

COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO
PROVINCIA DI VERONA

PROPOSTA da: IL SINDACO firma 


OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento accertamento con adesione
dei tributi comunali.

ESAMINATA dal Consiglio Comunale in data 30/11/88
ed approvata con PROVVEDIMENTO N. 42

RINVIATA

ARCHIVIATA SENZA
PROVVEDIMENTI


IL SEGRETARIO COMUNALE



DELIBERAZIONE:

- non soggetta al controllo del Co.Re.Co
- da inviare al Co.Re.Co

IL SEGRETARIO COMUNALE



PREMESSO che con D.Lgs. 218 del 19/06/1997 il Comune ha la possibilità di introdurre, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anziché attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa;

VISTO l'art. 3 lettera l) della Legge 662/97 in materia di sanzioni tributarie;

VISTO quanto stabilito dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 relativamente all'istituto dell'accertamento con adesione;

VISTO l'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per la semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento tributario;

RITENUTO di seguire la sopra citata linea tendente alla semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del del contribuente;

RITENUTO quindi di provvedere a regolamentare con apposito Regolamento Comunale l'introduzione del già citato istituto dell'accertamento con adesione;

PROPONE

- 1) di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione e adottare il Regolamento Comunale per la regolamentazione dello stesso, composto da n. 11 articoli, che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di esecutività, al Ministero delle Finanze.



COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO

PROVINCIA DI VERONA

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO

Handwritten mark or signature

Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Il Comune per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal d.lgs, 19.6.1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2

Ambito di applicazione

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base del l'accertamento nonché degli oneri e dei rischi di soccombenza di un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3

Attivazione del procedimento per la definizione

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 6

Invito a comparire per definire l'accertamento

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare di atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i tre milioni di lire.

Art. 9

Effetti della definizione

Il perfezionamento, dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 10

Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a

violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

Decorrenza e validità

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.1999.
- 2) E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
- 3) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al D. Lgs. 19.6.1997, n. 218 e successive.

Il presente provvedimento venne approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. _____ del
esso è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno _____ senza opposizioni.

Mezzane di Sotto, li _____

Il Segretario Comunale

Nei confronti del presente Regolamento non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di
annullamento, per cui lo stesso è stato approvato dal CO.RE.CO.

Mezzane di Sotto, li _____

Il Segretario Comunale

Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per _____ giorni consecutivi decorrenti dal _____

Mezzane di Sotto, li _____

Il Segretario Comunale

COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO
PROVINCIA DI VERONA

OGGETTO: Parere preventivo ai sensi dell'art. 53 della Legge
08.06.1990 n. 142, sulla PROPOSTA DI DELIBERAZIONE in data
_____ relativa all'argomento indicato in oggetto.

PARERE TECNICO
(Art. 9 comma 4 Legge n.127 del 15.5.97)

In riferimento alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale,
il responsabile del Servizio esprime per quanto di competenza,
parere tecnico FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE ai sensi dell'art. 53 della
Legge n. 142/90 come modificato.

Osservazioni:

Mezzane di Sotto li 24.11.98

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

PARERE CONTABILE
(Art. 9 comma 4 Legge n.127 del 15.5.97)

In riferimento alla proposta di deliberazione della Giunta
Comunale, il responsabile dell'ufficio Ragioneria esprime, per
quanto di competenza, parere contabile FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE ai
sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90 come modificato.

Mezzane di Sotto li 24.11.98

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Letto approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE
ZANETTI ANGELO RICCARDO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
SARTORI dr.ssa ADA

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa Legge 8.6.1990 n. 142 come modificato, e la regolarità contabile, dell'atto ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 15.5.97 n. 127.

F.to IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
PROVOLO Rag. LORETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 47, Legge 8 giugno 1990, n. 142)

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è stato affisso all'albo pretorio il _____ e vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi.

li, IL SEGRETARIO COMUNALE
(Sartori D.ssa Ada)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 47, legge 8 giugno 1990. n. 142)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta ai sensi del 2° comma dell'art. 47 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

li, IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO
(Artt. 45 e 48 legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo - Sez. di Verona in data _____ al n. _____ per iniziativa della Giunta/Consiglio (art. 17 co. 38 della Legge 15.5.97 n. 127);

oppure:
La presente deliberazione è stata sottoposta al controllo di legittimità ai sensi del comma 33 dell'art. 17 della L. 127/97. ~~Al nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta~~ esecutiva in data 11/12/98 ai sensi dell'art. 17 co. 40 della Legge 15.5.97 n. 127. con provvedimento n° 2754

chiarimenti con lettera n° _____ del _____
 integrazione con _____ delibera _____

li, 21 DIC. 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE



Sartori Ada